J. M. J.

CAROLUS VI. DEI GRATIA REX AC D. E. C.
ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS.

D. MICHAEL FEDERICUS DIVINA MISERATIONE TITULI S.e SABINAE S.R.E. PRESBIR CARD.lis DE ALTHANN EPS VACIENTIS S.C. REGIEQ. C.M.tis ACTUALIS INTIMUS CONS.rius COMPROTECTOR GERMANIE REGNORUQ. ET POVINCIAR.M EREDITAR.M AUG.ME DOMUS AUSTRIACE PROREX LOCUMT.s ET CAP.s GENLIS IN HOC REGNO NEAPOLI.no

D. Franc.us Maria Pagliano Regiorum Lancorum Dep.s

Sosio Tronello di Frattemag.re, essendo vacata la Piazza di Guardiano ordinario de R.li Lagni, che teneva, e ha esercitato Salvatore la Rosa di Cesignano con la solita provis.e d'otto duc.ti l'anno. Per tanto confidati nella vostra Persona come abile e diligente, vi creiamo per uno de Guard.ni Ordinarij di d.i R.li Lagni con la d.a annua provis.ne de 80 in luogo di d.o de la Rosa, e ciò in virtù della potestà dataci da S. Ecc.a e suo R.o Coll.l Cons. etiam in esecuz.e di Real privileg.o di S. M.tà (che Dio g.di) vi ordiniamo, che vi debbiate giornalmente conferire nelli d.i R.li Lagni, e Personalmente cavalcando per essi, debbiate attendere alla guardia e custodia de med.mi, acciò li lavori fatti, e che giornalm.te si stanno facendo in essi con tanta esorbitante spesa della R.a Corte, non siano di nessun modo dannegiati, e trovando in d.i Lagni, Lagnuoli, Controfossi, Argini, e Ripe animali di qual.sa sorte, pascere, dimorare, e passare li debbiate scrivere nel Libretto che farete per d.o effetto, condannarli da noi alle solite pene, però quando li detti animali facessero danno, in tal caso li debbiate carcerare, e portare nelli Osterie più vicine alli detentori de quali ordiniamo, che essi debbano ricettare, e tenere cautamente in nome nostro e della R.a Corte, e non liberarli senza ordine nostro in scriptis, ò vostro; però se li Padroni di d.i Animali per non fare quelli macerare vi volessero per pagam.to delle pene incorse, e a conto del danno, consignare il pegno d'oro, Argento, ò altra cosa simile, ci contentiamo che lo possiate fare, purche d.o pegno ecceda alla valuta di Carlini dieci per pezzo, di quanti animali trovarete a dannegiare in d.i Lagni, Lagnuoli, Controfossi, Argini, e Ripe; e del tutto ce ne darete Relazione in scriptis distintamente, tanto delle qualità, e qualità di d.i Animali, nome, cognome, e Patria delli Padroni d'essi, e Guardiani di quelli, quanto del Luogo dove li trovarete a dannegiare; acciò si possa contro d'essi procedere all'esecuzione de R.li Banni, e per vostra mercede e fatiga, vi damo potestà, e ci contentiamo che possiate esigere da ciascuno Padrone di d.i Animali per ogni esecuzione che farete solum carlini tre includendo in essi il salario di quella persona che portarete con voi per d.o effetto, con darci allo spesso relaz.e delli Cavam.ti Rezzamenti ed altro in dies si fanno. Ed è stato ordinato a Partitarij, et hanno promesso per loro Capitulazioni, ordinandovi anco, che in nessun modo debbiate permettere in d.i Lagni, Lagnuoli, e controfossi, tener vacchi, giuste nuovi, che si possa maturare cannavo, e lino, ne pescare, ne fare nessuna sorte di parate, per qualsivoglia causa ancorche minima senza licenza nostra, e quelli che si troveranno in fragante, li carcerarete, e sequestrarete il lino ò cannavo, ed darcene subito avviso, acciò si possa contro essi procedere all'esecuzione